



Statuto
Originale: 16 febbraio 2001
Modificato il 19 maggio 2016¹

Art.1) Scopo.

Scopo dell'associazione, denominata "Movimento Antispecista", è la diffusione dell'etica aspecista, ed il sostegno politico agli aderenti candidati a ricoprire o ricoprenti cariche in associazioni, partiti, o organismi istituzionali, in Italia, allo scopo di giungere alla formazione di una legislazione non specista. Il Movimento Antispecista (d'ora in avanti nel presente documento denominato "Movimento"), è apartitico, aconfessionale, senza fini di lucro, e si informa ai seguenti principi:

- 1. Non uccidere, far soffrire, o discriminare esseri senzienti.*
- 2. Non utilizzare risorse derivanti dalla sofferenza di esseri senzienti.*

Art.2) Durata e Sede.

La durata del Movimento è illimitata. Si può estinguere per mancanza di iscritti, o per scioglimento deliberato dagli aderenti con votazione assembleare.

La sede del Movimento è stabilita in via Principale n. 11/44, in Correzzana (MI), fino alla elezione del Rappresentante, che potrà proporre all'approvazione dell'assemblea una diversa sede.

Art.3) Organi del Movimento.

Sono organi del Movimento: l'Assemblea (v. art. 12), il Consiglio Direttivo o C.D. (v. art. 15), ed il Rappresentante (v. art. 16).

Art.4) Iscrizioni.

L'iscrizione al Movimento è gratuita.

Possono aspirare ad essere iscritte al Movimento sia le persone fisiche, sia le associazioni registrate.

Ciascuna associazione è rappresentata negli organi statutari del Movimento dal solo rappresentante legale, o da un iscritto a ciò delegato per almeno 6 mesi dal rappresentante medesimo con atto da notificarsi anticipatamente al Rappresentante del Movimento, potendo inoltre contare ogni associazione per un sol voto in qualsiasi atto di delibera del Movimento.

L'aspirante può chiedere di qualificarsi come "simpatizzante" (v. art. 7), come "aderente" o come "aderente attivo" (per brevità indicati entrambi come "aderenti", salvo specifica).

L'iscrizione è sottoposta al consenso dei membri del C. D. per gli aspiranti che scelgano la qualifica di "aderente".

L'eventuale rifiuto dell'iscrizione per chi richiede la qualifica di "aderente" deve essere motivato dal C.D. e notificato all'aspirante in forma scritta a cura del Rappresentante.

Gli "aderenti" non possono svolgere, sostenere, sponsorizzare o avere come scopo associativo attività incompatibili con lo scopo del Movimento.

Art.5) Diritti e doveri dell'aderente.

Ogni aderente può partecipare alle Assemblee (v. art. 12) con diritto di voto, ed a tutte le iniziative sociali promosse dagli organi del Movimento.

L'aderente si impegna a fornire il proprio sostegno morale alle iniziative intraprese ed a tenere un

¹*Le modifiche approvate dall'Assemblea il 19 maggio 2016 sono evidenziate in rosso.*

comportamento coerente con gli scopi del Movimento.

Gli aderenti "attivi" accettano di ritrasmettere mensilmente a "mailing list" di massimo 25 iscritti i documenti da essi ricevuti a cura degli organi deliberanti.

E' vietata la cessione delle "mailing list" degli iscritti a terzi o a società di servizi.

Art.6) Recesso ed esclusione degli aderenti.

Il recesso dell'aderente può avvenire: per decesso, per dimissioni, per espulsione. Gli iscritti come "simpatizzanti" non sono soggetti alle norme riguardanti l'espulsione.

Gli "aderenti" e i "simpatizzanti" hanno diritto di recedere dal Movimento in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Rappresentante.

Il Movimento può espellere l'aderente con delibera motivata della maggioranza semplice del C. D. per :

- false dichiarazioni, e comportamenti o propaganda contrari agli scopi sociali;

- condanne con sentenza definitiva, o con patteggiamento, per reati contro la persona, gli animali e qualsiasi altro reato ritenuto tale da rendere moralmente incompatibile la permanenza dell'aderente nel Movimento.

La notifica dell'espulsione deve essere spedita all'aderente in forma scritta entro 15 giorni dalla delibera e deve contenere la motivazione dell'espulsione.

L'aderente può impugnare la delibera in forma scritta con ricorso al Rappresentante entro 15 giorni dalla ricezione della notifica. Il Rappresentante entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso deve convocare l'Assemblea e l'interessato per ascoltare le osservazioni di quest'ultimo, e comunicargli successivamente la decisione finale dell'Assemblea, con le stesse modalità previste per la notifica dell'espulsione.

Non è ammesso un successivo ricorso agli organi del Movimento né all'autorità giudiziaria.

Art.7) Simpatizzanti.

E' prevista la figura del "simpatizzante", come persona fisica, giuridica o associazione, che pur non aderendo in toto ai principi del Movimento intende essere portato/a a conoscenza delle attività e dei documenti distribuiti dal Movimento. La iscrizione come "simpatizzante" non è pertanto soggetta alla regolamentazione prevista dal presente Statuto per l'"aderente", e non ne conferisce i relativi diritti e doveri, ma autorizza unicamente il Movimento all'inserimento del nominativo nelle "mailing list", ed all'invio all'iscritto della documentazione periodica distribuita all'esterno dal Movimento.

Art.8) Partecipazione alle attività del Movimento.

Ogni iniziativa indetta dagli organismi rappresentativi del Movimento è aperta alla partecipazione del pubblico, senza formalità alcuna e senza alcun obbligo di iscrizione al Movimento.

Art.9) Volontarietà e gratuità delle cariche e degli impegni.

Le cariche associative e le prestazioni degli iscritti sono gratuite. Le eventuali spese sostenute dagli iscritti, a qualsiasi titolo, non sono rimborsabili, operando ogni aderente in modo volontario e individuale. Possono tuttavia formarsi dei gruppi di iscritti per il sostegno di talune attività del Movimento nell'ambito dei quali i singoli partecipanti stabiliscano un accordo di condivisione delle spese, senza che da ciò possa derivare alcun onere per il Movimento stesso.

Art.10) Gratuità delle pubblicazioni del Movimento.

Gli aderenti rinunciano ad ogni compenso per le prestazioni da essi fornite al Movimento, nonché ai diritti di autore per le opere prodotte per il Movimento, o concesse in uso allo stesso.

I documenti, le informazioni, le opere dell'ingegno (inclusi i prodotti e i programmi informatici) fornite o concesse gratuitamente in uso al Movimento possono essere divulgate dal Movimento esclusivamente a titolo gratuito. I prodotti e i documenti distribuiti dal Movimento possono essere divulgati liberamente con il solo impegno di citarne la fonte e la data di pubblicazione originarie.

Art.11) Rinuncia al patrimonio, a lasciti o a donazioni. Fondo comune.

Il Movimento rinuncia alla raccolta delle quote di sottoscrizione, di fondi o all'accettazione di donazioni o lasciti di qualsiasi importo. Di conseguenza, non prevedendo di svolgere alcuna operazione finanziaria e/o commerciale, non è contemplata la tenuta dei libri contabili, né la redazione del bilancio annuale.

A fini di garanzia verso terzi delle eventuali obbligazioni e responsabilità che i membri del C.D. potrebbero dover assumere in nome e per conto del Movimento, viene costituito dal rappresentante del Comitato Promotore, Dr. Massimo Terrile, al momento dell'atto costitutivo, un fondo comune di lire 500.000, della cui liquidità i futuri Rappresentanti accetteranno di farsi di volta in volta personalmente garanti. Eventuali incrementi possono essere successivamente richiesti ai membri del C.D., su delibera del C.D. medesimo.

Art.12) Convocazione dell'Assemblea.

L'Assemblea del Movimento viene convocata e presieduta dal Rappresentante:

- per l'elezione del Consiglio Direttivo;
- per la modifica dello Statuto o lo scioglimento del Movimento;
- su richiesta scritta fatta pervenire al Rappresentante da almeno 10 aderenti o dalla maggioranza semplice di essi ove il numero sia inferiore a 10;
- su richiesta della maggioranza dei membri del C.D., escluso il Rappresentante, o su iniziativa del Rappresentante medesimo.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 30 giorni prima della data della stessa, e deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea è valida ove siano presenti la metà più uno degli aventi diritto (membri aderenti), e le delibere sono prese a maggioranza semplice, con votazione palese, salvo quanto previsto diversamente dal presente Statuto. In seconda convocazione, l'Assemblea è valida e le delibere sono prese con voto palese a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo per le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione, nel qual caso le delibere sono prese con voto palese a maggioranza dei due terzi dei presenti. E' ammessa la presenza per delega. I verbali delle assemblee e delle votazioni e la documentazione ad esse relativa devono essere annotati nel "Registro delle assemblee e delle delibere" a cura del Rappresentante e controfirmati da un membro del C.D. presente alla riunione.

Art.13) Votazioni via posta elettronica.

In alternativa all'Assemblea, può essere indetta su iniziativa del Rappresentante - indipendentemente dalle cause di convocazione, ma con esclusione dello scioglimento del Movimento - una votazione via posta elettronica o ordinaria (per gli aderenti che non dispongano di e.mail), anche per l'elezione del Consiglio Direttivo, con stessi tempi di convocazione (v. art.12) e secondo le modalità dell'art. 17; per l'elezione del C.D., in tal caso, le candidature, accompagnate da un curriculum e da un documento programmatico firmato devono pervenire al Rappresentante entro 30 giorni dalla data fissata per la votazione, ed essere inviate da questi via posta elettronica, fax o posta ordinaria a tutti gli aderenti entro 15 giorni dalla data prevista per la votazione stessa. La votazione è valida in prima istanza indipendentemente dal numero dei votanti, e le delibere sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, con votazione palese, eccetto per le modifiche dello Statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, considerati pertanto come presenti. I voti devono pervenire all'e.mail specificato dal Rappresentante ed entro i termini da esso indicati. Non è ammesso il voto per delega. I risultati delle votazioni e le preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti, annotati nel "Registro delle assemblee e delle delibere", e controfirmati da un membro del C.D. o del Comitato Promotore ove il C.D. non sia ancora formato.

Art.14) Referendum.

Il Rappresentante può sottoporre a referendum abrogativo le delibere prese ove ciò sia richiesto da almeno un membro del C.D., o dal Rappresentante stesso, tramite invio/ricezione di appositi questionari via posta elettronica con le analoghe modalità dell'art. 13. Il referendum è valido se la maggioranza semplice dei votanti ha espresso la volontà di abrogare la delibera. I risultati delle votazioni e delle preferenze espresse devono essere comunicati a cura del Rappresentante a tutti gli aderenti.

Art.15) Consiglio Direttivo.

Il C.D. è composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri **eletti** dall'Assemblea che restano in carica tre anni e sono rieleggibili, **oltre ai promotori (v. Atto Costitutivo) dell'associazione quali 'consiglieri a vita', e da eventuali membri onorari nominati dal C.D. (v. oltre). Possono far parte del C.D. solo persone fisiche.** Ai fini della elezione, ogni aderente può votare fino a cinque candidati. Vengono eletti i primi cinque candidati che abbiano avuto il maggior numero di voti. Nel caso il numero dei **consiglieri eletti** sia inferiore a 3 (tre), il Rappresentante uscente (o temporaneo), sentito il parere dei **consiglieri** deve cooptare i membri mancanti del C.D. fino al raggiungimento del numero minimo, scegliendoli tra gli aderenti, restando in carica per il tempo a ciò necessario.

La decadenza degli incarichi dal C.D. avviene per dimissioni in forma scritta, per morte, o per malattia invalidante. In caso di riduzione dei membri **eletti** del C.D. al di sotto del limite minimo di 3 (tre) il Rappresentante provvede a cooptare i primi dei non eletti tra i candidati votati alle ultime elezioni, **dando priorità a quelli che abbiano ricevuto più preferenze, fino a ripristinare il numero minimo**, procedendo a ritroso in caso di rifiuto. Ove manchino candidati votati in numero sufficiente, il Rappresentante e i consiglieri provvedono a cooptare gli aderenti di loro gradimento, con votazione palese e a maggioranza semplice.

Il C.D. delibera a maggioranza semplice dei presenti ed a votazione palese in merito alle attività del Movimento salvo quanto diversamente previsto dallo Statuto. In caso di parità, prevale il voto del Rappresentante.

Il C.D. delibera l'accettazione degli aspiranti, stabilisce gli ordini del giorno, esegue le delibere dell'Assemblea e gestisce le attività associative; inoltre, può nominare quali aderenti "onorari" del Movimento, o membri "onorari" del Consiglio Direttivo (in numero non superiore ai membri eletti del C.D. in carica), personalità particolarmente distintesi nel campo della cultura antispecista, con pari diritti e doveri rispetto agli aderenti o ai membri effettivi.

I verbali del C.D. devono essere annotati sul "Registro delle assemblee e delle delibere" dal Rappresentante e controfirmati da un membro del C.D. o del Comitato Promotore (ove il C.D. non si sia ancora formato) presenti alla riunione.

Art.16) Rappresentante.

*Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno, a votazione palese, il Rappresentante del Movimento il quale ne è il portavoce ufficiale e lo rappresenta di fronte a terzi, fatte salve le responsabilità individuali dei singoli aderenti previste dalla normativa vigente. Il Rappresentante coordina inoltre le attività del C.D., ed è il responsabile del Notiziario **pubblicato saltuariamente sul sito Internet dell'associazione.***

Fino alla sua nomina, tali attribuzioni spettano al "Rappresentante temporaneo", eletto con votazione palese immediatamente dopo l'atto costitutivo tra i partecipanti all'atto medesimo che si candidino al momento per tale carica. E' ammessa la votazione per delega. Ad esso sono deferite tutte le attribuzioni che nel presente Statuto non siano riservate all'Assemblea, al fine di procedere alla elezione del C.D.

In caso di decadenza del Rappresentante i consiglieri provvedono ad eleggere nel proprio seno un nuovo Rappresentante, ovvero a indire nuove elezioni del C.D. ove lo ritengano opportuno. In quest'ultimo caso il Rappresentante decaduto viene sostituito da un Rappresentante temporaneo, eletto in seno al C.D., con identiche attribuzioni previste per tale carica dallo statuto.

Art.17) Organizzazione.

Il Movimento adotta come mezzo di comunicazione ufficiale tra gli iscritti la posta elettronica via Internet. Ove non previsto diversamente nel presente statuto, gli iscritti accettano tale mezzo per ogni comunicazione anche statutaria, ivi compreso il "Registro delle assemblee e delle delibere" che è pubblico e verrà distribuito agli aderenti ad ogni aggiornamento. E' obbligatoria la conferma al mittente del messaggio ricevuto solo per la convocazione delle Assemblee e le votazioni o i referendum via posta elettronica, pena la non impugnabilità degli atti, in sostituzione della raccomandata con ricevuta di ritorno o del fax. Gli iscritti che non siano in grado di comunicare via Internet devono farlo presente all'atto della richiesta di iscrizione, specificando l'indirizzo postale al quale inviare le comunicazioni.

Art.18) Partecipazione alle attività o iscrizione del Movimento ad associazioni similari.

Per il perseguimento dei propri fini il Movimento può affiancarsi alle iniziative di altre associazioni similari, o iscriversi ad esse ove non vi siano incompatibilità statutarie a condizione di reciprocità, ossia che le altre associazioni siano anch'esse iscritte come simpatizzanti o aderenti al Movimento. Nessuna quota sociale può essere versata a tale scopo dal Movimento o richiesta dallo stesso, dato il carattere di gratuità di ogni atto sociale.

Art.19) Gestione dei dati individuali.

L'elenco degli iscritti, includente i dati riguardanti il nome, il cognome, la residenza e le altre informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, oltre alla eventuale candidatura o incarichi in associazioni, partiti od organismi istituzionali dichiarati dall'iscritto, sono pubblici. Ai fini della legge 31/12/96 n.675, art. 16, 17, e 22, ciascun aspirante rilascia al momento dell'iscrizione il consenso scritto alla raccolta ed all'eventuale divulgazione da parte del Movimento di tali dati per il perseguimento degli scopi statutarî. I dati degli iscritti sono gestiti elettronicamente presso la sede del Movimento e sono protetti da ogni accesso non autorizzato in conformità all'art. 15 della legge suddetta. Ogni iscritto può chiedere la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei propri dati inviandone richiesta scritta al Rappresentante, che è altresì il Titolare ed il Responsabile del trattamento dei dati medesimi.

Art.20) Clausola compromissoria.

Gli aderenti e i simpatizzanti, di seguito indicati come "parti", cercheranno di risolvere amichevolmente qualsiasi divergenza che possa tra loro sorgere in relazione alle attività connesse al Movimento.

Se la divergenza non potesse essere risolta mediante negoziati di buona fede entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, allora dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale da tenersi in Milano.

L'arbitro sarà unico, e dovrà essere nominato dalle parti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui le parti hanno constatato l'impossibilità di risolvere amichevolmente la divergenza. Se le parti non raggiungessero l'accordo sulla persona da nominare, detto arbitro verrà nominato, su istanza anche di una sola delle parti,

dal Presidente del Tribunale di Monza. L'arbitro dovrà rendere il suo lodo improrogabilmente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data della sua nomina.

L'arbitro deciderà secondo equità e non sarà vincolato da alcuna norma di legge sostanziale e processuale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

Il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per le parti, le quali espressamente fin d'ora rinunciano a qualsiasi appello impegnandosi ora per allora a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo è stato comunicato.

Art.21) Immagine di riferimento.

Il Movimento adotta come immagine di riferimento la riproduzione del quadro "Le due madri" di Giovanni Segantini, dato il profondo significato etico di tale opera.

Correzzana (MB), 19 maggio 2016
